

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Direttore Affari Istituzionali che si intende far parte integrante del presente atto;
- Vista la legge 265/99 avente per oggetto "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990 n° 142";
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. n°267/00, come da foglio allegato;

DELIBERA

- 1) Di abrogare il Regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista per uomo e signora approvato con deliberazione n. 62 del 9.11.1998;
- 2) Di approvare il Regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista per uomo e signora allegato .

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
Sportello Unico per il Commercio e l'Artigianato

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA PER UOMO E SIGNORA

RELAZIONE

Con Decreto del Direttore Generale della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259, sono state approvate le "LINEE GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ESTETICA".

Ferme restando le leggi e le norme regolamentari che disciplinano l'attività (l. 04.01.1990 n. 1, l.r. 15.09.1989 n. 48) e quelle sanitarie (d.lgs. 30.12.1992 n. 502 , l.r.11.07.1997 n. 31), queste nuove linee guida intendono soprattutto migliorare la qualità e la sicurezza nell'attività dell'estetista ai fini della tutela della salute e offrire una più corretta informazione al consumatore.

E' una prima regolamentazione delle attività di tatuaggio e Piercing, che gli estetisti potranno praticare solo sul lobo dell'orecchio. Tutte le altre forme di piercing, anche se potranno venire svolte presso le strutture dove viene esercitata l'attività di estetista, richiedono l'intervento di personale medico e, per i minorenni, l'autorizzazione di chi ha la patria potestà.

Il decreto prevede che tutte le attività di carattere estetico, non solo sottocutanee, siano svolte in ambienti idonei, soggetti alla vigilanza delle ASL e dei Comuni, e da personale qualificato.

Il decreto intende regolamentare un settore in continua crescita sia al fine di prevenire qualsiasi pericolo di tipo epidemiologico, che per tutelare i cittadini sotto il profilo igienico-sanitario e garantire coloro che esercitano questa professione una corretta competizione basata sui requisiti minimi definiti e sul riconoscimento della qualità di offerta.

Lo stesso decreto porta notevoli innovazioni di procedura e di semplificazione amministrativa per lo svolgimento dell'attività, assoggettandola a comunicazione di inizio attività da presentare, a cura del titolare, nell'ambito dello Sportello Unico per le Imprese e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, dispone, inoltre, che in tal senso dovranno essere modificati tutti i regolamenti comunali vigenti in materia.

L'esercizio dell'attività, quindi non è più soggetta a parametri o a criteri di distanza, così come previsto dall'attuale normativa, si rende pertanto necessario abrogare tutte le norme dell'attuale regolamento che prevedono un regime autorizzatorio, integrandolo con quelle relative alla prevenzione della salute, della sicurezza, della qualità e dell'informazione.

Si propone, pertanto, che il Consiglio Comunale, abroghi il regolamento dell'attività di estetica approvato con deliberazione n. 62 del 9.11.1998 e ne approvi la nuova stesura coerente con le norme emanate dalla Regione Lombardia

La presente proposta non comporta impegno di spesa .

Sesto San Giovanni, li 20.06.2003

Il Direttore
Dott. Massimo Piamonte

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA PER UOMO E PER E SIGNORA

INDICE

Art.1 Oggetto del Regolamento

Art.2 Esercizio dell'attività

Art.3 Attività consentite

Art.4 Requisiti Professionali

Art.5 Composizione, compiti e durata della commissione di cui all'art. 3 della l. 23.12.1970.
n. 1142

Art.6 Condizioni igienico sanitarie dei locali

Art.7 Controllo sanitario del personale

Art.8 Comportamento degli addetti al servizio

Art.9 Tecniche di disinfezione

Art.10 Strumenti e suppellettili

Art.11 Informazione , Pubblicità Promozione della Qualità

Art.12 Termine per sistemazione dei locali

Art. 13 Impossibilità oggettiva di sistemazione dei locali – Assegnazione termini

Art. 14 Trasferimento

Art. 15 Subingresso per atto tra vivi e per causa di morte

Art. 16 Sanzioni Sospensione e Revoca

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista, sia essa esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, su tutto il territorio del Comune in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in materia.

L'attività di estetica comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona e volti a mantenere o migliorare l'aspetto fisico, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa.

ART.2

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'esercizio dell'attività di estetica è vincolato alla comunicazione d'inizio attività da parte del titolare al comune, nell'ambito dello Sportello Unico per le Imprese e, per conoscenza al Dipartimento di Prevenzione dell' ASL;

La comunicazione di inizio attività deve specificare titolarità, sede e relative caratteristiche strutturali e di arredo e attrezzature, il numero delle persone addette all'esercizio (ivi compreso il titolare) , il numero di codice fiscale , il possesso dei requisiti di professionalità previsti dalle Leggi e Regolamenti Nazionali e Regionali. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della L.443/85 la comunicazione dovrà contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda.

L'utilizzo successivo all'inizio dell'attività di nuove attrezzature, è soggetto alla sola comunicazione preventiva all' ASL;

E' obbligatoria l'esposizione delle tariffe e il cartello degli orari di esercizio attività.

ART. 3

ATTIVITA' CONSENTITE

Gli interventi di estetica possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche

In particolare gli interventi di piercing sono consentiti esclusivamente sul lobo dell'orecchio.

Il piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetica o con caratteristiche

igienico-sanitarie simili, purchè da personale medico, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari.

L'applicazione di piercing può essere esercitata nei confronti di minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la potestà.

Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni e i possibili effetti collaterali, sono ricondotti con le attività sanitarie e/o di medicina estetica.

L'attività di estetica può essere esercitata congiuntamente all'attività sanitaria purchè vi sia una chiara distinzione delle relative competenze e responsabilità sia per quanto riguarda gli operatori che le strutture. Tuttavia, in caso di strutture che erogano prestazioni specialistiche-ambulatoriali nella branca della medicina fisica e riabilitativa, queste non possono essere accreditate se vi è coesistenza con attività sportive, ludiche ed estetica.

L'attività di estetista non può svolgersi in forma ambulante.

ART. 4

REQUISITI PROFESSIONALI

a) Sino all'attivazione dei Diplomi Universitari, l'attività di estetica può essere esercitata previa acquisizione di diploma, istituito nell'ambito dei corsi di formazione professionale regionale,

b) Sino all'attivazione dei corsi di Qualificazione Professionale Regionale appositamente previsti, l'attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico-sanitarie simili, purchè da estetiste.

ART. 5

COMPOSIZIONE, COMPITI E DURATA DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL'ART.3 DELLA L. 23.12.1970 N. 1142

La Commissione Comunale prevista dall'art. 3 della Legge 23/12/1970 n. 1142 è composta da:

- Sindaco o suo delegato, che la presiede,
- N. 3 rappresentanti della categoria artigianale ,
- N. 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative,
- Dall'Autorità Sanitaria o Suo delegato,
- Dal Comandante della Polizia Locale,
- N.1 Rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da Suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.

I commissari, nominati dal Sindaco , restano in carica 5 anni, con possibilità di essere riconfermati.

La commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sui regolamenti comunali, sull'obbligo dell'esposizione delle tariffe e sulla determinazione degli orari.

Le riunioni della Commissione sono valide , in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri; in seconda convocazione con la presenza di almeno 3 rappresentanti.

ART. 6

CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI

A - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL'AMBIENTE

a. **1.** Nell'ambiente ove viene esercitata l'attività di estetista devono essere individuate:

- una zona (o spazio) di attesa,
- una zona (o spazi) ove viene espletata l'attività,
- uno spazio per i servizi ed una zona ove vengono conservate le scorte, i materiali d'uso ed eventualmente apparecchiature mobili o di piccole dimensioni (comunemente indicata col termine di "retro").

a.2. Spazio di attesa: se costituito da un locale, questo deve avere superficie minima di 9 mq con h minima di m 3 (m 2,70 se l'attività è esercitata nel domicilio dell'esercente); deve essere illuminato ed aerato direttamente (nel rapporto di 1/8). L'aerazione può essere attuata meccanicamente garantendo un ricambio di almeno 2,5 volte/h il volume del locale.

Lo spazio di attesa:

- può aprirsi direttamente nella zona ove viene espletata l'attività, mediante apertura netta di almeno m 0,90;
- può esser rappresentato da spazio antistante a box o cabine di lavoro;
- deve essere sullo stesso piano rispetto ad almeno un ambiente di lavoro per consentire l'accesso ai portatori di handicap. Per ogni posto d'attesa a sedere vengono fissati convenzionalmente m 0,60 di parete con esclusione delle porte.

a.3 Zona o spazi per l'espletamento materiale dell'attività:

possono essere costituiti da uno o più locali separati fra loro o intercomunicanti aventi i seguenti requisiti:

- L' altezza minima di 3 m (2,70 se l'attività è esercitata nel domicilio dell'esercente);

- L' aeroilluminazione diretta nel rapporto di 1/8; l'aerazione può essere ottenuta anche meccanicamente garantendo un ricambio di almeno 2,5 volte il volume del locale. Il locale più piccolo non deve essere inferiore a mq 9 se gli spazi ove si espleta materialmente l'attività sono costituiti da almeno 2 locali. La superficie minima dello spazio di lavoro deve comunque essere non inferiore a 15 mq. per il primoposto di lavoro più 5 mq. per ogni ulteriore posto di lavoro. Se lo spazio per l'espletamento dell'attività è comune all'attesa occorrono almeno 25 mq. complessivi. Sono ammessi anche box(o cabine) la cui dimensione minima è di mq 6 (2 x 3).

In tali casi le pareti divisorie, opache, devono essere tronche (h= 2 m). L'accesso deve garantire la decenza e la privacy e deve avvenire per ciascun box da uno spazio comune (hall, corridoio, attesa). Sono ammesse comunicazioni fra box ma non in sostituzione dello spazio comune. Tutti i box come pure tutti i locali chiusi, devono essere dotati almeno di lavello proprio (acqua calda e fredda), con scarico d'acqua collegato alla fogna e rubinetteria ai sensi del DPR 327/80 e successive modifiche, un proprio punto di luce artificiale ed un campanello d'allarme a distanza. Per ogni box deve essere garantito un efficace ricambio di aria forzata.

La presenza in un box o in un locale di apparecchiature in numero elevato od ingombranti, può richiedere dimensioni minime superiori rispettivamente a mq 6 e mq 9.

Più box o più locali di lavoro possono anche aprirsi su uno spazio centrale che può fungere da spazio di attesa e nella quale va garantito almeno un ricambio d'aria nei limiti indicati. In tal caso la luce naturale può essere sostituita anche dalla sola luce artificiale.

a.4. Servizi: Il Servizio igienico, disimpegnato deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti-lavoro o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area lavoro.

Al personale (titolare + lavoratori) va sempre garantito un ambiente (spogliatoio) di dimensioni sufficienti a contenere un armadietto doppio per persona. Tale ambiente deve essere aerato, e può aprirsi nell'unico wc esistente; in tal caso l'antibagno per il pubblico deve essere fisicamente separato dallo spogliatoio.

La dotazione minima del locale wc, o costituita da una turca raso pavimento e da un lavello che può essere sistemato nell'antibagno anche quando funge da spogliatoio.

Per oltre 10 soggetti occorrono 2 wc, per oltre 20: 3 wc disposti ed organizzati, compreso lo spogliatoio, secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio n 1 della ASL.

Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.

5. Retro: con questo termine si intende indicare uno spazio, un ambiente ecc. non frequentato dal pubblico ove vengono conservate le scorte dei prodotti in uso, le macchine e le apparecchiature portatili di uso estemporaneo e tutto quanto può essere necessario per un corretto espletamento dell'attività.

Se viene utilizzato anche per attività d'ufficio, oltre ad una superficie di 9 mq, occorre aria e luce naturale nel rapporto di 1/8; in assenza di finestra apribile, va sempre garantito un ricambio di almeno 2,5 volte il volume del locale.

Il retro può essere rappresentato da un angolo o spazio(opportunamente delimitato) dell'ambiente di cui al punto b sopra descritto.

a.6. Soppalchi: sono ammesse soppalchi che non devono eccedere complessivamente ne il terzo della profondità ne della superficie di ciascun locale.

Gli spazi sopra e/o sotto il soppalco possono avere le seguenti utilizzazioni a seconda dell'altezza libera: se oltre 2.70 m – attività lavorativa da 2,40 a 2,60 m - spazio di attesa se inferiore a m 2.40 è vietata la presenza o sosta di persone, (pubblico, lavoratori)-essendo possibile solo l'uso come retro, fatte salve le norme di sicurezza ed escluso l'uso per attività d'ufficio.

B • IMPIANTI

1-b Aria

Le canne di ventilazione e quelle dell'aria condizionata, (prese e bocche d'espulsione), di norma devono sfociare al tetto. Le prese devono essere posizionate ad almeno 6 m dallo spiccatto del marciapiede se verso

strada e di 3 m se verso cortili, salvo diverso parere del Responsabile del Servizio n 1 della USSL. Prese e bocche d'espulsione non devono generare rumori, odori e correnti fastidiosi al vicinato: devono aprirsi lontano da finestre, da ingressi, da corpi scala, androni, garage, scantinati, sottotetti, ecc.

2.b Impianto elettrico.

Deve essere realizzato a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dalle norme CEI 64/8.

Qualora venissero utilizzate apparecchiature assimilabili a strumenti elettromedicali (Norme CEI 64-5) con parti applicate sui clienti gli impianti dovranno essere conformi anche alle prescrizioni di sicurezza previste per i locali adibiti ad uso medico (Norma CEI 64-4).

Le condutture di alimentazione degli apparecchi devono essere sistemate con le modalità di posa previste dalle Norme CEI 64-8 e pertanto non dovranno essere sparse lungo il pavimento.

Le prese a spina dovranno avere le caratteristiche di sicurezza previste nella parte 7 della Norma CEI 64-8.

L'impianto dovrà essere adeguatamente protetto contro i corto-circuiti e le sovracorrenti.

Deve essere, inoltre, prevista la protezione differenziale ad alta sensibilità dei circuiti (Legge 46/90).

Nel caso di attività con dipendenti, o con la presenza di più soci, è obbligatoria l'installazione di un idoneo impianto di terra, che dovrà essere quindi denunciato al PMIP di Milano, in Via Juvara, 22, con apposito mod.B.

Nel caso di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, è necessario che al termine dei lavori effettuati dalla ditta installatrice, che dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge 46/90, venga rilasciata la dichiarazione di conformità sul modello previsto dal DM 20.2.92 corredato degli allegati obbligatori in esso indicati.

3.b Impianti a gas combustibile e di distribuzione di acqua calda.

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e simile, devono essere realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'UNI in tabelle con la denominazione UNI - CIG (legge 6 die. 71 n 1083).

Le caldaie a muro e gli scaldabagni con potenzialità al focolare < 34 KW devono essere ubicate in locali aerati e la canna di esalazione deve sfociare singolarmente o a mezzo canne collettive ramificate oltre il tetto.

Nel caso di installazione di nuove canne fumarie collettive è necessario predisporre il progetto, redatto da tecnico abilitato, previsto dall'art.4 DPR 447/91.

Le canne fumarie collettive ramificate devono possedere i requisiti previsti dalla Norma UNI – CIG 7129-92 (G.U. n 101 del 3 5 93 DM 21 Aprile 93).

Nel caso di installazione di nuove canne fumarie collettive è necessario predisporre il progetto, redatto da tecnico abilitato, previsto dall'art.4 DPR 447/91.

4.b. Distribuzione di sostanze gassose e/o aereiformi

Salvo quanto previsto per gli impianti di condizionamento, raffrescamento, ecc. è ammessa, senza autorizzazione specifica, esclusivamente aria compressa e senza alcun trattamento.

C - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I pavimenti devono essere di materiale liscio, lavabile, compatto e resistente agli urti; deve essere raccordato alle pareti con battiscopa non ligneo alto almeno cm 20 e ben aderente in modo tale da non permettere l'annidarsi di artropodi.

E' vietato l'uso di moquette; sono permessi tappeti, passatoie e simili solo per motivi di arredo e comunque con superficie complessive di non oltre 1/10 della superficie del locale ove sono posati.

Le pareti devono essere lavabili e lisce fino a m 2,00. L'uso di eventuale perlinatura, in plastica, o comunque non in materiale ligneo, non oltre i 2 m di altezza, deve garantire la perfetta e totale aderenza al muro per evitare l'annidamento di insetti.

Gli intonaci delle pareti, oltre i 2 m e quello del soffitto, devono essere realizzati con malta di calce e sabbia e tinteggiati a calce con tinte chiare. Non sono ammesse doghe o controsoffittature.

Ogni 3 anni il locale va tinteggiato con una mano di calce a tinta chiara; la avvenuta periodica tinteggiatura va comunicata al Servizio n 1.

La porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, qualora venga tenuta aperta per favorire l'aerazione, di tenda alla veneziana o di altri mezzi idonei alla protezione contro le mosche.

D - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ* IN LOCALI AD USO PROMISCUO.

D 1. L'esercizio dell'attività negli stessi locali in cui si svolge attività di barbiere e/o parrucchiere, comporta il rispetto dei singoli regolamenti con le seguenti eccezioni:

a. Alla poltrona di barbiere, può essere attivata la sola attività di manicure, da espletarsi con il taglio dei capelli e/o della barba;

- b. I servizi igienici e gli spogliatoi, possono essere in comune in numero e con limiti di cui al presente articolo,
- e. Deve essere distinto e tenuto separatamente lo strumentario delle due attività, fatta eccezione dello "sporco" destinato al lavaggio e che pertanto può essere raccolto senza distinzione.
- d. Quando l'attività venga svolta nell'abitazione dell'esercente i locali ad essa adibiti devono essere nettamente distinti da quelli di abitazione e avere una opportuna zona di attesa.

ART. 7

CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE

L'idoneità sanitaria delle persone che esercitano l'attività di estetista va verificata ogni anno e viene certificata su apposito libretto sanitario rilasciato dal Servizio n 1 della ASL.

L'idoneità sanitaria viene verificata anche per coloro che 'prestano temporaneamente la loro attività nell'esercizio. Per il dipendente, la visita medica e le indagini eventualmente necessario, sono a carico del datore di lavoro.

Il fine dei controlli sanitari è quello di garantire:

- a) che il soggetto non rappresenta alcun pericolo per la diffusione al pubblico di malattie infettive e parassitario;
- b) la salute dell'estetista e di chiunque altro opera nell'esercizio, in conseguenza dell'attività svolta.

Il rilascio (per la prima volta) del libretto sanitario, è condizionato anche dall'espletamento di un colloquio tenuto con personale del Servizio n 1 della ASL che mira a focalizzare i due aspetti sopracitati. La visita medica sarà integrata dall'accertamento radiologico del torace e dall'esecuzione della RW; mira inoltre ad escludere la presenza di altre malattie infettive e parassitario. Nei soggetti con anamnesi negativa per l'epatite virale di tipo B, verrà proposta la vaccinazione gratuitamente.

Per tutti i soggetti che espletano l'attività di estetista, in conseguenza di infortunio (inteso come contatto accidentale con sangue di clienti per punture, tagli ferite, imbrattamento ecc.), occorso durante l'attività, a fini puramente assicurativi, va effettuata la segnalazione da parte del datore di lavoro o dell'interessato entro 48 h al Servizio.

Dovranno essere effettuati dei controlli ad intervalli preordinati nel tempo per valutare un eventuale contagio da HIV e da virus dell'epatite di tipo B (qualora non fosse stato vaccinato contro tale tipo di malattia).

11 Servizio n 1 dell'USSL, al rilascio del libretto sanitario e ad ogni suo rinnovo, farà specifica domanda all'interessato se è disponibile ad effettuare l'accertamento dello stato di sieronegatività per HIV.

Il libretto sanitario conterrà, inoltre, tutte le prescrizioni che il titolare del libretto dovrà attuare, ed il preposto all'esercizio dovrà far rispettare da parte del dipendente, (uso di guanti, di occhiali, ecc.; tempo max di stazionamento in posizione eretta, esclusione di certi prodotti cosmetici, ecc.), a salvaguardia sia della propria salute, che di quella del cliente.

Per quanto qui non specificamente indicato, si applicano le norme relative al libretto sanitario previste dal DPR 327/1980.

ART. 8

COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO

1. Durante l'attività il personale (titolari e/o lavoratori) deve:

- indossare abiti da lavoro ben puliti;
- lavarsi accuratamente le mani prima sempre di servire un nuovo cliente ed alla fine del servizio;
- utilizzare possibilmente guanti a perdere, di buona qualità, specie quando si prevede un contatto con le mucose e per le procedure di pulizia o disinfezione dello strumentario;
- in caso di contatto con sangue, lavare la parte imbrattata con acqua e sapone e disinfettare con disinfettante a base di iodio;
- in caso di taglio o puntura accidentale, seguire le norme sopraindicate e rivolgersi al più presto al proprio medico di famiglia.

2. Poiché a tutti gli effetti le evenienze di cui ai punti d ed e si configurano come infortunio sul lavoro, l'episodio va segnalato anche all'USSL di competenza per gli opportuni provvedimenti

ART. 9

TECNICHE DI DISINFEZIONE

Spetta al Responsabile dell'esercizio, garantire la pulizia, la disinfezione e conservazione dello strumentario e di tutto quanto viene utilizzato nell'attività.

La disinfezione del materiale non monouso, va realizzata in due fasi: la fase della detersione e la fase della sterilizzazione. E' vietato in ogni caso l'uso di apparecchi a raggi UV.

1° fase (o fase della pulizia detta anche di detersione).

a) Immersione degli strumenti in soluzione detergente, (es. lisofonn, germofonn), per almeno 30 min'

b) spazzolatura con apposito spazzolino;

e) sciacquatura sotto acqua corrente;

d) asciugatura con carta assorbente tipo casalingo;

la fase di cui al punto a), può essere sostituita impiegando per almeno 3-4 minuti, appositi apparecchi ad ultrasuoni. La soluzione detergente deve essere rinnovata almeno 1 volta alla settimana.

2° fase (o fase della sterilizzazione)

Può essere realizzata con mezzi fisici come il calore (sterilizzazione tradizionale) o con metodi chimici.

Per i metalli il metodo fisico più adatto è il calore (autoclave a 121° x 20'; oppure stufa a secco a 170° x 2h o a 180° x 1h); per la sterilizzazione d'emergenza di piccoli strumenti o sole punte: sfere di quarzo 230° x 2 secondi.

Per i metalli ed in particolare per gli strumenti di legno o di plastica la disinfezione chimica si può attuare con GLUTARALDEIDE 2, BIONIL, PRESEPT disponibili in compresse da sciogliere in acqua e prodotti simili.

I pavimenti, previa aspirazione con aspirapolvere ogni sera, vanno lavati con lisofonn, germofonn, varechina o prodotti simili del commercio.

Conservazione degli strumenti: gli strumenti disinfettati devono essere riposti in appositi contenitori sterili chiusi fino alla utilizzazione.

ART. 10

STRUMENTI E SUPPELLETTILI

a. Apparecchi elettromeccanici.

Le attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza e essere mantenuti in tale stato.

Sono ammesse le apparecchiature elencate nell'allegato alla legge 1/90 e all'allegato A della L.R. 48/89 e successive modifiche. La collocazione di ciascuno degli apparecchi negli ambienti di lavoro deve tenere conto degli ingombri relativi ed è autorizzata di volta in volta solo se viene garantito un facile movimento all'utente ed al personale addetto e se sono collocati in modo da essere continuamente sotto controllo.

Sono vietate le vasche (da bagno, per massaggi, ecc.), atte ad accogliere più di una persona e locali contenenti più di una vasca.

Dopo ogni uso, vanno adeguatamente lavate con soluzione detergente. Gli spazi che ospitano le vasche, devono essere piastrellati fino a m 2.00.

Sono vietati apparecchi vaporizzatori (nebulizzatori, inalatori, ecc.) sotto pressione e apparecchi per aerosol. L'acqua utilizzata per la produzione di vapore destinato a qualsiasi scopo, non può essere addizionata con alcun tipo di prodotto, sostanze, soluzioni, ecc. Gli eventuali trattamenti di decalcificazione, deionizzazione, desalinizzazione, ecc., vanno specificatamente autorizzati dal Responsabile del Servizio n 1.

Le cabine per sauna devono essere in possesso di idonea certificazione attestante che l'eventuale materiale ligneo utilizzato (pareti, panche, pavimento), è stato trattato per impedire lo sviluppo delle micosi da Trichofiton; devono essere di dimensioni tali da accogliere contemporaneamente almeno 3 persone.

Qualora l'attività svolta nell'esercizio accolga persone di sesso diverso occorrono 2 cabine,

L'ingresso in cabina deve avvenire sul lato più largo e deve avere apertura netta di almeno 85 cm.

L'office antistante le cabine, deve essere costituito da uno spazio largo almeno quanto la cabina sauna e profondo almeno 2 m.

Nella cabina va posizionato un segnalatore d'allarme a distanza.

Le lampade abbronzanti (viso, total body, ecc.), devono essere strutturate in modo tale che non possano essere manipolate direttamente dall'utente. La collocazione delle lampade total-body è ammissibile nel box di cui al presente articolo punto A, b; se in locali chiusi, questi devono avere superficie minima di 9 mq.

Il titolare ha l'obbligo di esporre un cartello, ben visibile al pubblico dove vengono indicate le eventuali controindicazioni di natura medica relative all'applicazione di raggi UVA

I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 675 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

b. Strumentario, attrezzature:

Sono definiti con termine di strumentario, tutti gli oggetti d'uso manuale o, se applicati a macchine elettromeccaniche, cambiabili manualmente, che vengono a contatto con una o più parti del corpo umano; sono tali pertanto le pinze, le forbici, le lime, i rasoi di ogni tipo, le frese, le punte, le cucchiaie, le sgorbie, le spatole, le fasce (elastiche o non), le bende, le garze, le cuffie, gli elastici, le vaschette, le arcelle, le cannule, le spazzole, i pettini, le salviette (di carta, di cotone), gli accappatoi, le tute, le spugne (naturali ed artificiali), i rulli di ogni tipo, le parti intercambiabili (adattabili), di tutte le macchine elettromeccaniche impugnabili manualmente, le coppe (per massaggio aspirante), le ciotole ecc., i poggiatesta di ogni tipo, le forcine, ecc.

Fanno parte delle attrezzature, le macchine elettromeccaniche di cui all'allegato della Legge 1/90 e tutte le apparecchiature per la sterilizzazione e la detersione degli strumenti e la pulizia dei locali per i quali è d'obbligo la dotazione di almeno un aspirapolvere.

Tutte le attrezzature, che prevedono il contatto diretto con cute e mucose devono essere o del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.

Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.

c. Sostanze utilizzate:

è vietato l'uso di prodotti non rispondenti ai requisiti di legge.

I prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le istruzioni riportate sulle confezioni ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere conservati tenuti nelle confezioni originali.

Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; i prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed evidenziata in lingua italiana.

Pertanto sono vietati:

l'impiego e la consegna al cliente di creme, pomate, paste, unguenti, oli, liquidi, soluzioni, sali, impiastri, decotti, tinture coloranti, farine, ecc. preparati su ricetta del cliente, o segreta, o speciale, preparata o proposta dal titolare o del lavorante o venduta senza requisiti formali e di merito.

Dell'uso di miscele, mescolanze ecc. fatte estemporaneamente, dei vari prodotti regolarmente in commercio, va reso edotto il cliente.

Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici-sterili.

Lettini, poltrone, sdraio sgabelli, stuoie, ecc. che vengono a contatto diretto con il corpo ed il capo, devono essere protetti da lenzuolini, salviette (anche in carta), teli, telini, tutto al meglio monouso. Tali materiali, compresi gli accappatoi, asciugamani, salviette, prima dell'uso vanno custoditi in appositi armadi, mobiletti

Lettini, poltrone, sdraio sgabelli, stuoie, ecc. che vengono a contatto diretto con il corpo ed il capo, devono essere protetti da lenzuolini, salviette (anche in carta), teli, telini, tutto al meglio monouso. Tali materiali, compresi gli accappatoi, asciugamani, salviette, prima dell'uso vanno custoditi in appositi armadi, mobiletti ecc. o scaffalature chiuse. Le scorte di tali materiali devono essere proporzionate al flusso della clientela. Tali materiali, una volta usati, se destinati ad essere lavati, vanno rinchiusi in sacchi a tenuta. E' ammesso il lavaggio degli accappatoi, asciugamani, ecc. presso l'esercizio; In tal caso il titolare deve avere a disposizione almeno una lavatrice di 5 kg., un armadio asciugatoio ed una attrezzatura per stirare. Dette apparecchiature devono essere raccolte solo in apposito locale di almeno 9 mq (con altezza non inferiore a 2,70 m) areato e ventilato naturalmente-(1/8).

Non è ammessa la collocazione di queste attrezzature, nei servizi igienici.

In relazione al carico di lavoro può essere richiesta una ventilazione sussidiaria.

L'ambiente sopra descritto, può essere utilizzato anche come guardaroba.

In assenza di tale organizzazione, il titolare dell'impresa deve dare dimostrazione di fruire del servizio di una lavanderia industriale con ritiro almeno una volta la settimana.

d. Rifiuti:

Tutti i materiali decadenti dall'attività e che sono suscettibili di ricupero, sono considerati rifiuti potenzialmente infetti. Sono tali anche i guanti, i sacchetti che raccolgono la polvere degli aspirapolvere, i peli, le unghie, la forfora, i capelli, le lamelle cornee, le ciglia, le garze, i telini a perdere, i tamponi utilizzati per la detersione cutanea e per la pulizia degli orifici ed aperture naturali, i batuffoli più o meno imbevuti di liquidi organici (sudore) ecc. di creme, di sangue in conseguenza di ferite, punture, tagli occasionali.

Pertanto il titolare è tenuto a disporre di apposito registro di carico e scarico secondo la vigente legislazione. Gli strumenti monouso taglienti o puntuti, vanno smaltiti in appositi contenitori resistenti alla perforazione.

ART. 11**INFORMAZIONE , PUBBLICITA' E PROMOZIONE DELLA QUALITA'**

Gli esercizi che si dotano di una carta dei servizi, devono trasmetterla per conoscenza all'ASL;
Coloro che non adottano la carta dei servizi, in occasione di campagne pubblicitarie dovrà trasmettere all'ASL il materiale divulgativo;

Prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi ed eventuali indesiderati, come pure sulle controindicazioni;

Per trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento, in particolare, in caso di minorenni, è necessario acquisire il consenso informato di colui che esercita la patria potestà. I consensi dovranno essere conservati a cura del titolare per un anno.

La pubblicizzazione dell'attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane, ma non può prevedere in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati dei trattamenti proposti.

L'attivazione da parte dell'estetista di iniziative di promozione della qualità, inerenti la certificazione o accreditamento , come pure l'acquisizione di titoli di studio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, deve essere comunicata al comune all'ASL.

ART.12**TERMINE PER SISTEMAZIONI LOCALI**

1. Qualora il locale adibito ad esercizio di estetista, non risponda alle condizioni igienico - sanitarie di cui all'art. 6, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture, stabiliti dall'Autorità Sanitaria, sistemato convenientemente, il Direttore del Settore assegnerà un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore ai 60 (sessanta) giorni per l'esecuzione dei lavori o delle forniture prescritte.

ART.13**IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI:
ASSEGNAZIONE DI TERMINE**

Nel caso in cui l'esercizio venga riconosciuto in condizioni tali da non poter essere sistemato adeguatamente dal punto di vista igienico-sanitario, anche applicando un margine di tolleranza del 10% sulle superfici, il Direttore del Settore assegna all'operatore un termine di 6 mesi, eventualmente prorogabili di altri 6 , per trasferirsi in un altro locale idoneo.

Il suddetto termine decorre dal momento della comunicazione dell'impossibilità di sistemazione del locale.

Entro tale periodo dovranno essere comunque eseguiti gli eventuali interventi urgenti di adeguamento parziale che fossero prescritti dall'autorità sanitaria.

Lo stesso termine potrà essere concesso in caso di trasferimento degli esercizi in nuovi locali.

ART. 14

TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO

Gli esercenti che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale, sono vincolati alla comunicazione d'inizio attività da parte del titolare al comune, nell'ambito dello Sportello Unico per le Imprese e, per conoscenza al Dipartimento di Prevenzione dell' Asl;
La comunicazione dovrà contenere l'indicazione della sede e relative caratteristiche strutturali di arredo e attrezzature;

ART. 15

SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI O IN CASO DI MORTE DEL TITOLARE

Nel caso di subingresso a seguito di affitto o cessione di esercizio o per altra causa, la comunicazione deve essere corredata delle dichiarazioni di cui all'art 2 comma 2 del presente regolamento, dal documento comprovante l'avvenuto affitto, cessione o trasferimento dell'azienda .

In caso di morte o di invalidità, gli eredi o gli aventi causa potranno subentrare nell'attività per cinque anni o fino al compimento della maggiore età di eventuali minori, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art.2 della Legge 443 dell' 8.8.85, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minori

ART. 16

SANZIONI E REVOCA

Chiunque eserciti l'attività di estetica senza aver presentato preventiva comunicazione al Comune e all' ASL è passibile di una sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro 1.032

Chiunque eserciti l'attività di estetica senza la prescritta qualificazione è passibile di una sanzione amministrativa da Euro 516 a Euro 2.582, nonché della cessazione immediata dell'attività.

Il Direttore del Settore, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, di corretta informazione, della tutela della privacy o di recidiva può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni.

Il Direttore in caso di grave violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la prima sospensione, può disporre la chiusura dell'attività .

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dai gruppi: DS; PRC; MARGHERITA; SDI; FI; assenti: LN e AN.